



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
845

Oggetto: L.R. 7/2011 art. 1 – Sistema regionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) delle Marche – Definizione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente di cui al comma 4.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Regolamentazione, semplificazione e liberalizzazione relative alle attività industriali e artigianali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7, la composizione del Tavolo permanente del Sistema regionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e le modalità di funzionamento dello stesso, riportate nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al dirigente della P.F. Regolamentazione, semplificazione e liberalizzazione relative alle attività industriali e artigianali di acquisire le designazioni dei soggetti pubblici e privati e di procedere alla nomina del Tavolo secondo le modalità di cui al medesimo "Allegato A";

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- o Articoli 5, 6 e 7 e 8 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- o Articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- o D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 di adozione del Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 38 del D.L. 112/2008;
- o Articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20.

MOTIVAZIONI

Lo sportello unico attività produttive è un istituto già presente nell'ordinamento italiano dal 1998, ma la direttiva servizi lo contempla espressamente nell'ambito delle misure per la semplificazione amministrativa (articoli 5, 6, 7 e 8).

La realizzazione sull'intero territorio regionale di sportelli effettivamente funzionanti e la conseguente semplificazione delle procedure amministrative per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi rappresentano oggi pertanto un obiettivo da perseguire con decisione, anche ai fini dell'attuazione della direttiva comunitaria.

Con la riforma dello sportello unico attività produttive, avviata con l'entrata in vigore dell'articolo 38 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.160/2010, la Regione Marche ha messo in atto un'azione di accompagnamento sul territorio, finalizzata a supportare i Comuni chiamati ad applicare la riforma, svolgendo un ruolo di coordinamento e di sensibilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

A tal fine, con nota del Segretario Generale prot. n. 139406 del 10.03.2011, è stato costituito un gruppo di lavoro interno alla Regione per le attività di coordinamento relative allo Sportello Unico per le Attività produttive, coordinato dal dirigente della Posizione di funzione Regolamentazione, semplificazione, liberalizzazione delle attività industriali e artigiane.

Il gruppo di lavoro è stato poi affiancato da un tavolo informale con i rappresentanti dell'ANCI e delle Province, articolato per settori di interesse (attività produttive – industria, artigianato, commercio, turismo e agricoltura – territorio e ambiente, informatica).

Il primo esito dei lavori del gruppo interno e del Tavolo informale è confluito nella norma di istituzione del "Sistema regionale dei SUAP" di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 di "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011".



La disposizione di legge regionale prevede, ai commi 1 e 2, che:

“1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce il punto unico di accesso per gli operatori economici in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi, inclusi quelli di tipo urbanistico ed edilizio, concernenti l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi.

2. In attuazione degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE e tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione statale in materia, la Regione promuove la realizzazione di un Sistema regionale dei SUAP attraverso il quale la Regione medesima:

- a) persegue la costituzione di una banca dati regionale relativa ai procedimenti di competenza del SUAP, anche al fine dell’adozione di una modulistica uniforme nel territorio regionale. I procedimenti amministrativi regionali di competenza del SUAP sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale che elenca, altresì, a fini informativi e con valore meramente ricognitivo, i procedimenti di competenza delle altre Amministrazioni e gli altri adempimenti di cui al comma 1;*
- b) fornisce assistenza e supporto ai SUAP nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti di cui al comma 1, allo scopo di favorire prassi amministrative uniformi nel territorio regionale;*
- c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e adotta le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;*
- d) adotta le misure organizzative e tecnologiche per l’informatizzazione delle procedure di competenza regionale e promuove la stipula di accordi o convenzioni finalizzati ad assicurare che gli operatori economici espletino le procedure e le formalità di cui al comma 1 tramite il SUAP con facilità, a distanza e per via elettronica e che le comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le diverse Amministrazioni siano effettuate in modalità telematica.”.*

Il gruppo interno ed il Tavolo informale hanno poi proceduto all’esame puntuale della normativa generale del SUAP e delle problematiche di coordinamento della stessa con quella specifica del settore di riferimento, al censimento dei procedimenti ed all’elaborazione di una modulistica uniforme da proporre sul territorio regionale. Sono state inoltre affrontate le principali questioni di tipo tecnico-informatico legate all’applicazione del DPR 160/2010 e del Codice dell’Amministrazione Digitale, e si continua a lavorare in tale direzione.

Il tavolo informale sta rappresentando sostanzialmente una sperimentazione del Tavolo permanente per il Sistema regionale dei SUAP previsto dal comma 3 del citato articolo 1 della LR 7/2011.

Dai lavori del Tavolo e dal confronto con le associazioni di categoria è emersa l’esigenza di modificare la formulazione iniziale del citato comma 3, per consentire, tra l’altro, una maggiore flessibilità nella composizione dello stesso, ammettendo anche la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti. A seguito della modifica apportata con l’articolo 34 della legge regionale 31 ottobre 2011, n.. 20, il comma 3 prevede che *“Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, presieduto dall’Assessore competente in materia di artigianato e industria e composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nei procedimenti del SUAP.”*



Il comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n.7/2011 rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo.

La proposta di composizione e modalità di funzionamento del Tavolo, riportata in allegato, è stata approvata dai componenti del gruppo di lavoro interno e, successivamente, dal Comitato per le politiche industriali ed artigianali nella seduta del 29 maggio 2012.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Loreddana Caffagna)

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE REGOLAMENTAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Carla Stramignoni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Rolando Amici)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Dott.ssa Elisa Moroni)



ALLEGATO "A"

**Legge regionale n. 7/2011 art. 1. "Sistema regionale dei SUAP"
Composizione e modalità di funzionamento del Tavolo permanente**

**Art. 1
Istituzione del Tavolo**

1. Il Tavolo permanente del sistema regionale degli sportelli unici attività produttive (d'ora in poi "Tavolo") è istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7.

**Art. 2
Funzioni del Tavolo**

1. Il Tavolo è istituito per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 7/2011 ed ha funzioni propositive e consultive, supportando la Giunta Regionale nella realizzazione del Sistema Regionale dei SUAP, per:
 - a) la costituzione di una banca dati regionale relativa ai procedimenti di competenza del SUAP;
 - b) l'adozione di una modulistica uniforme nel territorio regionale;
 - c) l'interpretazione e l'applicazione della normativa di riferimento e delle procedure e formalità relative agli adempimenti di competenza del SUAP, allo scopo di favorire prassi amministrative uniformi nel territorio regionale;
 - d) il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e l'adozione di eventuali misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
 - e) l'adozione di misure organizzative e tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e la promozione di accordi o convenzioni finalizzati ad assicurare che gli operatori economici espletino le procedure e le formalità di cui al comma 1 tramite il SUAP con facilità, a distanza e per via elettronica e che le comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le diverse Amministrazioni siano effettuate in modalità telematica;
 - f) altre iniziative ed attività utili per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema Regionale dei SUAP.
2. Il Tavolo formula proposte di accordi ed intese tra le Amministrazioni rappresentate per l'attuazione delle posizioni assunte dal medesimo Tavolo.

**Art. 3
Composizione del Tavolo**

1. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore competente in materia di artigianato e industria e composto come segue:
 - 1.1. Rappresentanza regionale:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- 1.1.1. il dirigente della struttura competente in materia di SUAP;
- 1.1.2. otto rappresentanti delle strutture della Giunta regionale scelti dai dirigenti che si occupano delle attività economiche (industria, artigianato, agricoltura, commercio e turismo) e di quelle comunemente coinvolte nell'attuazione del SUAP, quali attività legislativa, informatica, edilizia e urbanistica, ambiente e sanità;
- 1.1.3. un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
- 1.1.4. un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM);
- 1.2. Rappresentanza di altre amministrazioni pubbliche
 - 1.2.1. cinque rappresentanti dei comuni, designati congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni marchigiani (ANCI) e dalla Lega delle Autonomie, scelti anche in ragione della rappresentatività territoriale, della diversa dimensione dei comuni e dei differenti modelli organizzativi dei SUAP;
 - 1.2.2. un rappresentante per ciascuna provincia;
 - 1.2.3. un rappresentante dell'Unioncamere regionale;
 - 1.2.4. un rappresentante per ciascuna Prefettura;
 - 1.2.5. un rappresentante del Comando regionale dei Vigili del Fuoco;
 - 1.2.6. un rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici;
- 1.3. Rappresentanza di imprese e professionisti:
 - 1.3.1. un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore industriale (Confindustria e Confapi);
 - 1.3.2. un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore artigiano (Casartigiani, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane);
 - 1.3.3. un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore commercio (Confcommercio, Confesercenti);
 - 1.3.4. un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore agricolo (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri);
 - 1.3.5. un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore cooperativo (Legacoop, Unione Nazionale Cooperative Italiane, Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative);
 - 1.3.6. un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini regionali degli ingegneri, architetti e geologi;
 - 1.3.7. un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini regionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro;
 - 1.3.8. un rappresentante designato dagli ordini regionali dei dottori agronomi e forestali.
2. I componenti del Tavolo possono delegare propri sostituti per la partecipazione alle sedute dello stesso.
3. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
845

4. Il Tavolo può proporre alla Giunta regionale eventuali integrazioni e modifiche alla suddetta composizione.
5. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di SUAP sono nominati i componenti, designati dalle strutture e dagli Enti di cui al comma 1, che durano in carica fino alla scadenza della legislatura e continuano ad esercitare le funzioni fino all'insediamento del nuovo Tavolo.
6. Le designazioni sono richieste formalmente alle strutture e agli Enti di cui al comma 1 dal dirigente della struttura competente in materia di SUAP e devono pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora non pervengano tutte le designazioni, il dirigente della struttura competente, previo sollecito e assegnazione di un nuovo termine di pari durata, può procedere alla nomina dei componenti del Tavolo solo ove siano pervenute designazioni in misura pari ad almeno la metà dei componenti stessi. In tal caso il Tavolo si intende formalmente costituito e, con successivo decreto, potranno essere nominati gli altri componenti designati dopo la scadenza del secondo termine.

Art. 4**Modalità di funzionamento del Tavolo**

1. Il Tavolo si riunisce, su convocazione del Presidente, con cadenza almeno semestrale e ogni volta si renda necessario per la valutazione di specifiche questioni, anche su richiesta dei componenti dello stesso.
2. Le convocazioni e le altre comunicazioni sono effettuate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). La convocazione è effettuata, di norma, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.
3. Il Tavolo si intende formalmente riunito con la presenza di almeno un terzo dei componenti, purché vi sia almeno un rappresentante per ciascuna delle tre componenti indicate al comma 1 dell'art. 3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. I verbali delle sedute danno conto di eventuali posizioni divergenti.
4. I verbali del Tavolo sono trasmessi con PEC e, se non vi sono osservazioni comunicate con PEC entro cinque giorni, si intendono approvati.
5. Il Tavolo lavora normalmente secondo un'agenda predefinita.
6. Nelle sedute i punti sono trattati secondo l'ordine del giorno indicato ed eventuali altri argomenti sono discussi solo previo consenso di tutti i presenti. I documenti da approvare sono trasmessi generalmente almeno due giorni prima della seduta.
7. La segreteria del Tavolo è curata dalla struttura competente in materia di SUAP.
8. Il Tavolo può richiedere la partecipazione di esperti della specifica tematica trattata o rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati che il Tavolo ritenga utile consultare.



9. Il dirigente della struttura competente in materia di SUAP :
- comunica le posizioni assunte dal Tavolo al dirigente della struttura regionale competente per eventuali adempimenti conseguenti;
 - comunica le posizioni assunte dal Tavolo alle Amministrazioni statali competenti ed agli altri soggetti pubblici e privati eventualmente interessati;
 - effettua il monitoraggio sulle azioni conseguenti alle comunicazioni di cui ai punti precedenti e riferisce al Tavolo in occasione delle riunioni dello stesso.
10. L'Assessore competente in materia di artigianato e industria informa periodicamente la Giunta Regionale sui lavori del Tavolo.
11. Dei lavori del Tavolo viene assicurata adeguata divulgazione mediante iniziative di informazione, formazione e consultazione dei SUAP e degli altri soggetti interessati.

Art. 5
Istruttoria tecnica

- Le sedute del Tavolo sono precedute dall'istruttoria di appositi Gruppi di lavoro tecnici, nominati dal Tavolo e presieduti dal dirigente della struttura competente in materia di SUAP o suo delegato.
- In relazione alle specifiche questioni trattate, il dirigente della struttura regionale competente per materia, effettuata l'istruttoria delle stesse, formula, congiuntamente al dirigente della struttura competente in materia di SUAP, la proposta tecnica da sottoporre all'esame del Tavolo.
- Alle sedute del Gruppo di lavoro tecnico possono partecipare esperti della specifica tematica trattata o rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati che il Gruppo ritenga utile consultare.
- La partecipazione ai lavori dei Gruppi tecnici è gratuita.

Art. 6
Modifiche

- Le modifiche alle presenti disposizioni sono approvate con deliberazione di Giunta regionale, anche su proposta del Tavolo.